



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 09.03.2023

Info/53.23/PROROGA per rifiuti inerti e rottami ferrosi

**DECRETO MILLEPROROGHE: LA PROROGA DELL'ADEGUAMENTO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER I RIFIUTI COSTRUZIONE EDEMOLIZIONE
E DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DEI REOTTAMI FERROSI**

Facciamo seguito alla ns. *Info/40.23/DDL PROROGA TERMINI: SU EofW RIFIUTI INERTI E ALTRE PROROGHE AMBIENTALI* del 20.02.2023, con la quale si anticipava le proroghe per confermare che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. **DL "Milleproroghe"** sono state stabilite le **proroghe per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero inerti ai criteri End of Waste dei rifiuti da costruzione e demolizione e dell'obbligo di notifica preventiva dell'espportazioni dei rottami ferrosi**

End of Waste dei rifiuti da costruzione e demolizione.

è stata introdotta una **doppia proroga** che rinvia:

- al **4 novembre 2023** la conclusione della fase di monitoraggio sulle prescrizioni contenute nel decreto 152/2022 (invece che al 4 maggio 2023);
- al **4 maggio 2024** il termine per l'**adeguamento** delle autorizzazioni e conseguentemente, nelle more di tale adeguamento, **la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione** secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere (invece che al 4 maggio 2023).

Nello specifico, infatti, l'art. 11 del d.l. 198/2022, al comma 8 – *undicies*, stabilisce che il termine di cui all'articolo 7 del D. M. 152/2022, ossia quello relativo alla fase di monitoraggio per la revisione del provvedimento stesso, è prorogato di **sei mesi** e quindi **slitta al 4 novembre 2023**.

Conseguentemente – *prosegue la norma* - il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, secondo la scadenza stabilita **ai sensi del presente comma** e quindi sarà possibile procedere con l'adeguamento delle autorizzazioni **fino al 4 maggio 2024**. Del pari, entro questo stesso termine sarà possibile

continuare a recuperare i rifiuti inerti secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni esistenti (e non ancora aggiornate).

Rottami ferrosi

Dalla la stessa **normativa è prorogato fino al 31 dicembre 2023, l'obbligo di notifica per l'esportazione di rottami ferrosi**, scaduto a fine 2022.

Nello specifico il nuovo comma 6-quater dell'art. 12 del DL 198/2022, convertito dalla Legge 14/2023, oltre alla proroga , **restringe anche il campo di applicazione**, prevedendo **l'obbligo di notifica per quantità di rottami ferrosi superiore a 250 tonnellate**, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate **nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate**.

Si precisa infine che **l'omessa notifica di esportazioni di rottami, effettuate sino al 31 dicembre 2022**, per quantitativi inferiori alle soglie citate, **non dà luogo all'applicazione di sanzioni**.